

Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 (BUR n. 106/2003)

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE E PER LE COSTRUZIONI IN ZONE CLASSIFICATE SISMICHE

CAPO VII - Finanza di Progetto

Art. 44 – Procedure di realizzazione.

1. Oltre ai casi previsti dalla vigente legislazione in materia di promotore, per le opere disciplinate dall'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), i soggetti che intendono promuovere interventi realizzabili con il concorso di capitali privati, quand'anche non previsti negli strumenti di programmazione, possono presentare uno studio sintetico di fattibilità finalizzato ad illustrare le linee generali dell'intervento, senz'alcun diritto al compenso per la prestazione eseguita o alla realizzazione dell'intervento proposto.(99)

2. Qualora l'amministrazione ritenga di pubblico interesse lo studio di cui al comma 1, sulla base dello stesso ha facoltà di ricercare mediante procedura ad evidenza pubblica i soggetti che intendano concorrere al ruolo di promotore, modificando conseguentemente gli atti di programmazione all'avvenuto positivo espletamento della procedura. (100)

3. Per l'esame dei progetti preliminari relativi alle proposte di interventi di cui ai commi 1 e 2 la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 è indetta a discrezione dell'amministrazione aggiudicatrice.

4. Qualora le tipologie progettuali oggetto degli interventi di cui ai commi 1 e 2 siano soggette a valutazione di impatto ambientale (VIA) alle proposte di realizzazione i soggetti promotori devono allegare lo studio di impatto ambientale (SIA) e qualora il giudizio di VIA sia regionale o provinciale, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 23, si applica ai fini della pronuncia del giudizio di VIA la disciplina di cui alla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 .

5. La realizzazione delle opere ha luogo attraverso il contratto di concessione di lavori pubblici, con risorse parzialmente o totalmente a carico dei soggetti promotori, affidato mediante procedura negoziata preceduta da bando (101) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

6. Un apposito regolamento determina le prescrizioni che regolano il rapporto con il soggetto promotore, disciplinando in particolare:

a) la durata della concessione e il valore della controprestazione;

b) le varianti in corso d'opera;

c) omissis (102)

d) la revoca e la risoluzione del rapporto di concessione;

e) le tariffe da applicare; (103)

e bis) l'analisi dei rischi. (104)

7. L'amministrazione aggiudicatrice, nel bando di gara, può imporre al concessionario di affidare a terzi appalti di lavori corrispondenti ad una percentuale minima del trenta per cento del valore globale dei lavori oggetto della concessione, prevedendo la facoltà per i candidati affidatari di aumentare tale percentuale. L'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai candidati affidatari di dichiarare nella propria offerta la percentuale del valore dei lavori oggetto della concessione da affidare a terzi.

Art. 44 bis - Disposizioni in materia di procedure per la dichiarazione di pubblico interesse delle proposte di finanza di progetto per la realizzazione di opere di competenza regionale.

1. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, pubblica, mediante avviso indicativo, l'elenco delle opere, contenute negli strumenti di programmazione regionale, realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica.
2. Nel caso di presentazione di proposte relative ad interventi non compresi nell'avviso indicativo di cui al comma 1, la Giunta regionale valuta l'ammissibilità della proposta ad essere realizzata con capitali privati, previo parere della competente commissione consiliare.
3. Qualora il parere della commissione consiliare di cui ai commi 1 e 2 non sia reso entro sessanta giorni dalla richiesta, la Giunta regionale è autorizzata a procedere. Da tale termine decorrono, per gli interventi di cui al comma 2, i quattro mesi previsti dall'articolo 154 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modificazioni.
4. È istituita, presso il Consiglio regionale, una idonea struttura di supporto alle decisioni di cui ai precedenti commi anche mediante il ricorso ad esperti esterni all'amministrazione regionale.
5. Agli oneri per il funzionamento della struttura di cui al comma 4, quantificati in euro 20.000,00 per l'esercizio finanziario 2008, si fa fronte mediante le risorse allocate nell'upb U0001 "Consiglio regionale" (capitolo n. 000040).(105)

Art. 45 – Competenze del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV).

1. Al fine di valutare la fattibilità e la convenienza economica delle opere pubbliche di competenza regionale promosse mediante il ricorso al capitale privato, la Giunta regionale si avvale delle competenze del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV), istituito ai sensi della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 .
2. Il NUVV promuove la diffusione delle metodologie, l'utilizzo di tecniche di finanziamento e fornisce, su richiesta delle amministrazioni interessate, assistenza nell'applicazione della disciplina della finanza di progetto.

Art. 46 – Misure incentivanti.

1. Per le finalità di cui all'articolo 44, comma 2, la Giunta regionale può predisporre studi di fattibilità tecnica e finanziaria relativi agli interventi da realizzare e inseriti nel Programma triennale di cui all'articolo 4, al fine di consentirne la valutazione da parte degli aspiranti promotori.
2. La Regione può garantire gli oneri di realizzazione delle opere di iniziativa privata fino ad un terzo del valore dei lavori da eseguire, e comunque entro l'importo massimo di 15 milioni di euro.
3. Gli interventi e l'ammontare della garanzia di cui al comma 2 sono autorizzati con la legge finanziaria.
4. Le garanzie di cui al comma 2 sono concesse a fronte dell'applicazione di tariffe agevolate nei confronti dell'utenza per i servizi prestati nell'ambito dell'attività di gestione delle opere realizzate.

Note

(99) Comma così sostituito da comma 1 art. 31 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

(100) Comma così sostituito da comma 2 art. 31 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

(101) Comma così modificato da comma 3 art. 31 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

(102) Lettera soppressa da comma 4 art. 31 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

(103) Comma così modificato da lettera i) comma 1 art. 9 legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 , che ha sostituito le parole "La Giunta regionale, con proprio regolamento" con le parole "Un apposito regolamento".

(104) Lettera aggiunta da comma 5 art. 31 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

(105) Articolo aggiunto da comma 1 art. 91 legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 .